

PRESENTAZIONE DELL'ALBO FORNITORI ON LINE

Lunedì 15 maggio 2017

Consiglio regionale del Piemonte



Perché un albo fornitori

Giovanni Lepri | Regione Piemonte



Legge regionale n. 5 del 04 maggio 2012 "*Legge finanziaria per l'anno 2012*".

Art. 13. (Albo fornitori della Regione Piemonte)

1. (...) è istituito l'albo dei fornitori della Regione.

2. L'albo è utilizzato obbligatoriamente dalla Regione per affidamenti diversi da quelli di rilevanza comunitaria (...) per:
 - a) l'invito ad imprese ai fini della loro partecipazione a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando (...);
 - b) le acquisizioni in economia (...);
 - c) la selezione dei professionisti per affidare incarichi professionali.

3. La Giunta regionale approva, sentito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento attuativo comprendente:
 - a) le modalità per l'iscrizione all'albo, il mantenimento della stessa e le procedure di cancellazione, sulla base di procedure interamente telematiche;
 - b) l'articolazione dell'albo in categorie merceologiche;
 - c) le modalità di utilizzo dell'albo da parte dell'amministrazione regionale, sulla base del criterio della maggior possibilità di scelta da parte della pubblica amministrazione o, secondariamente, della rotazione tra gli incarichi;
 - d) la pubblicità dell'albo, attraverso il sito della Regione, e degli affidamenti realizzati attraverso l'albo.

4. La Regione rende l'albo disponibile a tutte le amministrazioni pubbliche del territorio regionale che ne facciano richiesta.

Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte n. 114/2015 del 04/11/2015 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione dell'Albo Fornitori del Consiglio regionale del Piemonte.



*Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi informativi
Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria*

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE.

Per le PA la formazione e gestione di un **elenco di operatori economici** è la base imprescindibile per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ex Dlgs. 50/2016 e [linee guida di attuazione ANAC n° 4 del 26/10/2016.](#)

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”

4.1 L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori

4.1.1 In via preliminare, si indica l'opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;
- b) le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Coordinato con il dlgs 56/2017 (correttivo appalti)

Art. 36, comma 2, lett. b)

Necessità di dotarsi di un elenco di operatori economici qualificati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, al fine di poterli consultare per una procedura negoziata (per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi).

Art. 38, comma 4, lett. b)

Requisito premiante per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti presso l'ANAC la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara

Artt. 40 e 52

Obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del CAD per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento; l'utilizzo delle modalità tradizionali viene limitato a pochi casi o, comunque, deve essere adeguatamente motivato

Art. 58

Le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione non devono alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema. Il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.

Art. 134

Gli enti aggiudicatori possano istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, disciplinando le modalità di iscrizione al sistema, l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema.

Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

Ringrazio i presenti.
E buon lavoro... dematerializzato

